



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Maria ACIERNO - Presidente -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Lunella CARADONNA - Consigliere -
Paolo CATALLOZZI - Consigliere -
Paolo FRAULINI - Consigliere -

Oggetto:

intermediazione finan-
ziaria

R.G.N. 12953/2017

Cron.

CC - 13/04/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti al n. 12953/2017 R.G. proposti da

MASSIMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Papi, con domici-
lio eletto in Roma, via della Giuliana, n. 37;

- *ricorrente* -

E

GIUSEPPINA, ROBERTA, ALESSANDRO e MA-
RIA STELLA, in qualità di eredi di Roberto, rappresentati e difesi
dall'Avv. Mariano Marzocchi Buratti, con domicilio eletto in Roma, circonval-
lazione Clodia, n. 29;

- *ricorrenti* -

contro

ANGELO, ALBERTO, in proprio e in qualità di eredi di Ha-
lima Omar, nonché CARLA, rappresentati e difesi dall'Avv.
Romolo Reboa, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 213;

- *controricorrenti* -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2305/17, depositata il 6 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Angelo e Alberto Omar e Carla convennero in giudizio Massimo e Roberto per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'attività di negoziazione di titoli dagli stessi svolta per conto di essi attori, che aveva determinato la perdita integrale del capitale investito, pari ad Euro 350.509,61.

Premesso di aver stipulato, tra i mesi di maggio e luglio 2000, contratti di negoziazione presso lo Studio Federico e Giuseppe Agenti di cambio in associazione e di aver contestualmente delegato il ad impartire ordini di acquisto e di vendita di titoli, alla cui esecuzione provvedeva il in qualità di promotore finanziario, esposero di aver appreso soltanto successivamente che il convenuto non era dipendente o collaboratore dello studio. Affermarono pertanto la nullità dei contratti di negoziazione, in quanto stipulati con un soggetto che svolgeva abusivamente l'attività d'intermediazione finanziaria, e l'inefficacia degli ordini impartiti dal delegato, nonché l'inadeguatezza delle operazioni compiute per loro conto, in quanto caratterizzate da un altissimo grado di rischio.

Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, opponendo la prescrizione del diritto al risarcimento, l'estraneità del ai rapporti intercorsi tra gli attori e lo Studio la validità delle deleghe conferite dagli attori e l'intervenuta ratifica delle operazioni compiute, sempre concordate con gli stessi. Il chiese inoltre, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni per calunnia, sostenendo che i dopo averlo denunciato per aver falsificato le sottoscrizioni della Ahmed Omar e della avevano ammesso di averle apposte essi stessi in luogo delle attrici.

1.1. Con sentenza del 23 agosto 2010, il Tribunale di Roma dichiarò nulle



le deleghe conferite al _____ ma rigettò la domanda, ritenendo che gli attori avessero ratificato le operazioni compiute, delle quali erano stati tempestivamente informati, ed escludendo la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, nonché l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio degli investitori; rigettò inoltre la domanda riconvenzionale proposta dal _____ ritenendo non provato che i _____ fossero consapevoli della sua innocenza.

2. L'impugnazione proposta dai _____ in proprio ed in qualità di eredi della _____ Omar, nel frattempo deceduta, e dalla _____ è stata accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 6 aprile 2017 ha rigettato l'appello incidentale proposto dal _____ condannando i convenuti al pagamento della _____ di Euro 580.850,85, oltre interessi legali dalla domanda.

Premesso che il giudizio prescindeva dallo sviluppo e dall'esito di quello promosso nei confronti dello Studio _____ in astratto solidalmente responsabile con il promotore finanziario, e rilevato che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata nella parte in cui aveva dichiarato nulle le deleghe, la Corte ha ritenuto che l'invalidità del mandato conferito al _____ escludesse il potere dello stesso di impartire ordini all'intermediario, comportandone la responsabilità extracontrattuale, indipendentemente dalla correttezza e dalla adeguatezza delle operazioni compiute in esecuzione degli ordini inefficaci, avuto riguardo alla consapevolezza della predetta nullità ed alla gravità del pregiudizio arrecato agli attori.

Quanto al _____ pur rilevando che lo stesso non aveva svolto alcuna attività di promozione o collocamento, ma si era limitato ad eseguire gli ordini ricevuti, in qualità di dipendente dello studio _____ ha ritenuto che, in quanto soggetto abilitato alla negoziazione ed inquadrato nella struttura dello intermediario con cui gli attori avevano stipulato contratti quadro, anch'egli dovesse essere considerato responsabile, per non aver rifiutato l'esecuzione degli ordini, non avendo potuto ignorare che il _____ non era abilitato a promuovere offerte d'investimento ed a ricevere ed impartire ordini d'investimento per delega di terzi. Ha aggiunto che in tal modo era stata svolta un'articolata e rischiosa attività di negoziazione in assenza di qualsiasi contatto con gli investitori e della necessaria verifica dell'adeguatezza delle operazioni



al profilo di rischio degli stessi.

Precisato inoltre che la sentenza impugnata non aveva costituito oggetto di appello incidentale, nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, la Corte ha ritenuto che il fatto dannoso fosse imputabile in egual misura ad entrambi i convenuti, obbligati in solido al risarcimento, ed ha liquidato il danno in misura pari all'importo del capitale investito, sul quale ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi con decorrenza dalla domanda.

Ha escluso infine la configurabilità del reato di calunnia, osservando che gli attori avevano denunciato gli appellati nella piena convinzione della loro colpevolezza.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il [redacted] per cinque motivi, nonché Giuseppina [redacted] Roberta, Alessandro e Maria Stella [redacted] in qualità di eredi di Roberto [redacted] per sei motivi. I [redacted] in proprio e nella qualità, e la [redacted] hanno resistito con controricorsi. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi, proposti separatamente, ma aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza.

2. Si rileva inoltre che l'impugnazione degli eredi del [redacted] pur essendo stata preceduta da quella del [redacted] è stata proposta anch'essa in via principale, in contrasto con il principio di unicità del processo d'impugnazione, il quale esige che, una volta intervenuta la notifica della prima impugnazione, tutte le altre contro la medesima sentenza siano proposte in via incidentale, e quindi con il controricorso; poiché peraltro tale modalità non ha carattere essenziale, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale, a condizione però che venga rispettato il termine previsto dall'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 23/11/2021, n. 36057; 12/10/2021, n. 27680; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448). Tale prescrizione risulta nella specie puntualmente osservata, dal momento che il ricorso successivo è stato notificato il 5 giugno



2017, e quindi entro il quarantesimo giorno dalla notificazione di quello proposto dal effettuata il 26 maggio 2017, con la conseguenza che l'impugnazione proposta dagli eredi del deve considerarsi ammissibile.

3. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 31, comma terzo, del d.lgs. 1998, n. 58, degli artt. 1223, 2041, 2043, 2055 e 2056 cod. civ. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante la pendenza del procedimento arbitrale e dei procedimenti monitori promossi dagli attori nei confronti dello Studio Premesso che tali procedimenti avevano ad oggetto la medesima vicenda, ed erano pertanto contraddistinti da *petita* e *causae petendi* identiche a quella della domanda in esame, sostengono che ciò avrebbe imposto la dichiarazione di improcedibilità o il rigetto della domanda o quanto meno l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello Studio, al fine di evitare una duplicazione del risarcimento. Aggiungono che, nell'ipotizzare una responsabilità solidale dello Studio, la Corte di merito non ha considerato che né il né il avevano agito in qualità di promotori finanziari, essendo il primo un semplice cliente dello Studio, ed il secondo un semplice esecutore degli ordini ricevuti.

3.1. Il motivo è infondato.

La duplice circostanza, accertata dalla sentenza impugnata, che il non fosse un dipendente dello Studio ed il non abbia agito in qualità di promotore finanziario non può infatti considerarsi idonea, in linea di principio, ad escludere un concorso dello Studio nella determinazione del pregiudizio subito dagli attori, e quindi una responsabilità dello stesso in solido con i convenuti, il cui accertamento non costituisce peraltro oggetto del presente giudizio, ma del procedimento arbitrale separatamente promosso nei confronti dello Studio, in virtù del contratto d'intermediazione con lo stesso stipulato: come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno, la responsabilità solidale dei danneggiati postula soltanto che l'evento dannoso sia imputabile a più soggetti, anche se per condotte autonome o titoli diversi, purché causalmente efficienti



nella produzione del danno, dal momento che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 cod. civ., riguarda soltanto il danneggiato e non anche l'identità delle azioni dei responsabili e delle norme violate (cfr. Cass., Sez. III, 17/01/2019, n. 1070; 13/01/2015, n. 286; 16/12/2005, n. 27713).

3.2. In presenza di un'obbligazione solidale, la proposizione della domanda giudiziale da parte del creditore non dà peraltro luogo ad un litisconsorzio necessario tra i debitori, poiché la struttura del rapporto, attribuendo al primo la facoltà di esigere per l'intero quanto dovutogli ed imponendo a ciascuno dei secondi di adempiere anch'egli per l'intero, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle rispettive posizioni (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. III, 27/06/2007, n. 14844; 24/04/2001, n. 6043; Cass., Sez. II, 11/02/2000, n. 1519). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche in tema di responsabilità da fatto illecito, in riferimento all'ipotesi in cui più soggetti abbiano concorso alla produzione del danno, anche con condotte autonome, essendo stato ribadito che la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria consente al creditore di agire, a sua scelta, cumulativamente o separatamente nei confronti dei responsabili, con l'ulteriore precisazione che l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri impedisce di ravvisare anche un rapporto di dipendenza tra le cause, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere collegata a quella dei secondi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano sostanziale, tra le rispettive posizioni (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2016, n. 20692; 20/12/2012, n. 23650). E' stato altresì chiarito che il vincolo di solidarietà tra gli autori dell'illecito è volto a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di evitare di agire *pro quota* nei confronti di ciascuno di essi, ma non ha alcuna incidenza sull'entità complessiva del risarcimento, il quale resta limitato, anche nel caso in cui vi siano più responsabili, al danno effettivamente subito, senza che sia ammessa alcuna riduzione o duplicazione, salva l'ipotesi, prevista dall'art. 1227, primo comma, cod. civ., in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato, e quella in cui esista una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali (cfr. Cass., Sez. lav., 2/07/2004, n.



12174; 4/03/1993, n. 2605). Il rischio che il danneggiato possa conseguire, attraverso l'esecuzione di più condanne separatamente ottenute nei confronti dei singoli responsabili, un importo complessivamente superiore a quello del pregiudizio effettivamente subito risulta poi scongiurato dalla facoltà, riconosciuta a ciascun debitore, di eccepire l'intervenuta estinzione totale o parziale del debito da parte degli altri, ferma restando ovviamente la regolazione dei rapporti interni con gli stessi, affidata all'azione di regresso.

Nessun rilievo può dunque assumere, ai fini della procedibilità o della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del e del la contemporanea pendenza del procedimento arbitrale promosso dagli attori nei confronti dello Studio il cui eventuale concorso nella produzione del danno che costituisce oggetto del presente giudizio non può giustificare neppure l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; tra le due domande sussiste soltanto un rapporto di connessione oggettiva, determinato dalla comunanza del *petitum*, la cui configurabilità non avrebbe tuttavia consentito neppure di procedere alla trattazione unitaria delle cause, non risultando sufficiente ad escludere la competenza degli arbitri, ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., ed impedendo pertanto di disporre la riunione dei procedimenti. Parimenti ininfluente deve ritenersi la circostanza che, oltre alle predette domande, gli attori abbiano promosso nei confronti dei titolari dello Studio due distinti procedimenti per decreto ingiuntivo, aventi ad oggetto il pagamento dei saldi dei conti a loro rispettivamente intestati: in quanto proposte nei confronti di soggetti diversi da quelli convenuti nel presente giudizio, nonché caratterizzate da *petita* e *causae petendi* differenti da quelli della pretesa risarcitoria avanzata in questa sede, le predette domande non presentano infatti alcun profilo di connessione, né soggettiva né oggettiva, con quest'ultima, e devono considerarsi pertanto inidonee a giustificare sia l'integrazione del contraddittorio che la riunione dei giudizi.

4. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che in ordine alla nullità delle deleghe si fosse formato il giudicato, per effetto della mancata impugnazione in via incidentale



della relativa dichiarazione, senza considerare che, essendo risultati totalmente vittoriosi in primo grado, essi potevano riproporre la questione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Premesso che, in qualità di operatori bancari, i
erano a conoscenza del difetto dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore finanziario, sostengono che lo stesso non comportava l'invalidità delle deleghe, aventi ad oggetto la sola formulazione degli ordini di negoziazione da impartire all'intermediario, cui il aveva provveduto nell'esercizio di un'attività di consulenza di tipo amicale, non subordinata all'iscrizione nell'albo degli intermediari, non incompatibile con la sua professione di commercialista, e svolta in posizione di totale estraneità rispetto allo Studio

4.1. Il motivo è infondato.

Non merita infatti consenso la tesi sostenuta dai difensori dei ricorrenti, secondo cui in primo grado questi ultimi erano risultati totalmente vittoriosi, avendo il Tribunale rigettato integralmente la domanda di risarcimento proposta dagli attori: tale domanda non era infatti l'unica avanzata con l'atto di citazione, avendo lo stesso ad oggetto anche la dichiarazione di nullità delle deleghe conferite al per falsità delle relative sottoscrizioni e per difetto di abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore finanziario da parte del delegato. La pronuncia di accoglimento espressamente adottata dal Tribunale con riguardo a quest'ultima domanda, traducendosi in una parziale soccombenza dei convenuti, poneva a loro carico l'onere di proporre appello incidentale avverso il relativo capo della sentenza di primo grado, non potendo la questione essere riproposta nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., riferibile esclusivamente alle domande o alle eccezioni non esaminate o rimaste assorbite.

In tema di impugnazioni, questa Corte ha infatti affermato che, ove una eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione d'infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non



risultandone altrimenti possibile il rilievo officioso ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (in ragione del giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., ammissibile invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quell'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2017, n. 11799; Cass., Sez. lav., 28/08/2018, n. 21264; Cass., Sez. VI, 19/10/2017, n. 24658).

4.2. Il giudicato interno formatosi in ordine alla nullità delle deleghe, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello incidentale, preclude, in questa sede, anche la valutazione della portata delle sentenze emesse il 6 settembre 2016, n. 5230/16, e il 28 giugno 2018, n. 4462/18, e depositate dalla difesa del [redacted] unitamente alla memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con cui, nei giudizi di opposizione promossi dai titolari dello Studio [redacted] avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dagli attori, la Corte di appello di Roma, nel confermare il rigetto integrale di una delle domande proposte dai [redacted] e nell'accogliere parzialmente l'altra, ha ritenuto valide le deleghe conferite al [redacted] pur in difetto dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore finanziario, ravvisandovi un ordinario mandato, sottratto alla disciplina dettata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1387 e ss. cod. civ. e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato illegittimi gli ordini impartiti dal [redacted] in virtù delle deleghe conferitegli, senza tenere conto dei principi applicabili in tema di rappresentanza senza potere. Premesso che non era stata mai messa in discussione la validità dei contratti di negoziazione stipulati con lo Studio [redacted] sostengono che, nel dare esecuzione agli ordini, quest'ultimo aveva agito in buona fede, facendo affidamento sulle deleghe rilasciate dagli attori, i quali, pur essendo stati costantemente informati delle operazioni compiute, avevano lasciato trascorrere oltre un anno prima di contestarle. Precisato inoltre che gli attori avevano espressamente ratificato gli ordini impartiti dal [redacted] rilevano che la sentenza impugnata ha ommesso di pronunciare sulla relativa eccezione,



espressamente esaminata in primo grado e riproposta in sede di gravame.

5.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., la ratifica da parte dell'interessato degli atti posti in essere dal *falsus procurator* è infatti consentita, con effetto retroattivo, nelle sole ipotesi previste dall'art. 1398, ovvero sia quando l'atto non possa considerarsi riconducibile alla volontà del rappresentato, per essere stato compiuto dal rappresentante in difetto di una valida procura oppure eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli con la stessa, e non anche quando, come nel caso di specie, l'atto non avrebbe potuto essere compiuto a mezzo di quel soggetto, in quanto privo del titolo autorizzativo richiesto dalla legge per l'esercizio dell'attività in cui rientra il compimento degli atti di quel genere: in tal caso, infatti, il vizio dell'atto non dipende dalla mera assenza del potere rappresentativo, cui può porsi rimedio attraverso una successiva manifestazione di volontà dell'interessato, volta a far propri gli effetti dell'atto posto in essere dal rappresentante, ma da un divieto di legge, nella specie risultante dagli artt. 31 e 166 del d.lgs. n. 58 del 1998, collegato alla riserva dell'attività in favore di soggetti iscritti in un apposito albo, dotati di particolari requisiti di professionalità e sottoposti ad un articolato sistema di controlli. In quanto previsto a tutela non già dell'interesse particolare dell'investitore, ma di quello generale al corretto funzionamento del mercato finanziario, alla luce dell'importanza che tale settore riveste per l'andamento dell'intero sistema economico, il divieto in questione ha carattere inderogabile, e la sua inosservanza, diversamente dal caso previsto dall'art. 1398 cod. civ., non comporta la mera inefficacia dell'atto, ma la sua nullità, non sanabile per effetto dell'espressa ratifica dell'investitore o del suo comportamento successivo. Irrilevante, ai fini della validità dell'atto posto in essere a mezzo del soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività di promotore finanziario, deve ritenersi anche l'affidamento eventualmente ingenerato nel terzo con cui lo stesso abbia contrattato, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, la convinzione di trattare con un soggetto abilitato non possa essere considerata incolpevole, per essere il terzo un intermediario autorizzato, e quindi a conoscenza delle regole che disciplinano l'esercizio della sua attività professionale, e per essere il soggetto che ha impartito gli ordini una persona a lui ben nota, in quanto



adusa a frequentare i suoi uffici.

5.2. In quanto radicalmente contrastante con la ricostruzione della fattispecie compiuta dalla Corte territoriale, e specificamente con il vizio da quest'ultima addebitato alle deleghe conferite al [redacted] la tesi della ratifica degli ordini sostenuta dalla difesa dei ricorrenti deve ritenersi implicitamente disattesa dalla sentenza impugnata, la quale non può considerarsi priva di motivazione sul punto, avendo ritenuto i ricorrenti responsabili per aver indotto gli investitori a stipulare contratti nulli, e quindi non ratificabili, proprio in ragione della rilevata preclusione della questione riguardante la validità delle deleghe, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello incidentale. Tale considerazione consente di escludere anche la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia, per la cui configurabilità non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la risoluzione del caso concreto: ciò accade quando il giudice di merito non abbia deciso su uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, oppure abbia deciso soltanto nei confronti di alcune delle parti, e non anche quando, come nella specie, la decisione adottata comporti l'implicita reiezione della domanda o dell'eccezione, risultando la stessa incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, pur in mancanza di una specifica argomentazione in proposito (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24155; 11/09/2015, n. 17956; Cass., Sez. II, 4/10/2011, n. 20311).

5.3. Nessun rilievo può infine assumere, nel presente giudizio, la circostanza che la validità degli ordini impartiti dal [redacted] esclusa dalla sentenza impugnata, abbia trovato invece riconoscimento, proprio in virtù della ritenuta ratifica da parte degli investitori, nelle già citate sentenze della Corte di appello di Roma, emesse nei giudizi di opposizione proposti dagli eredi dei titolari dello Studio [redacted] avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dagli attori: indipendentemente dalla mancata dimostrazione del loro passaggio in giudicato, le predette sentenze non possono spiegare efficacia vincolante in questa sede, essendo state pronunciate in giudizi ai quali i ricorrenti sono rimasti estranei, ed avendo avuto ad oggetto domande caratterizzate da *petita* e *causae petendi* diverse da quelli della domanda in esame. Com'è noto, infatti,



l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti segnati dagli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone quindi che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche l'oggetto ed il titolo, risultando invece irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto esaminate per pervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817; 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16668).

6. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione, in virtù della mancata proposizione dell'appello incidentale, senza considerare che la questione poteva essere riproposta ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., essendo essi risultati totalmente vittoriosi in primo grado. Premesso che tra l'ultima richiesta di risarcimento avanzata dagli attori e la proposizione della domanda giudiziale erano trascorsi oltre cinque anni, sostengono che in appello gli attori non avevano insistito sull'applicabilità dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., invocato in primo grado, in tal modo incorrendo in decadenza, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.

6.1. Il motivo è infondato, per le medesime ragioni esposte in relazione al secondo motivo.

Come si evince dalla sentenza impugnata, tardivamente censurata sul punto soltanto nella memoria depositata dalla difesa del ai sensi dello art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ., la sentenza di primo grado, oltre ad aver accolto la domanda di accertamento della nullità delle deleghe conferite al Molino, aveva espressamente rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai convenuti in ordine all'azione risarcitoria, in tal modo determinandone la parziale soccombenza: correttamente, pertanto la Corte d'appello ha ritenuto che la predetta eccezione non potesse essere reiterata nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., dovendo i convenuti proporre appello incidentale avverso il relativo capo della sentenza di primo grado, la cui mancata impugnazione, comportando la formazione del giudicato interno, preclude anche in questa sede il riesame della questione.

7. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa



applicazione degli artt. 1223, 1227, 2041, 2043 e 2056 cod. civ. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver liquidato il danno in misura pari al capitale investito, senza tenere conto dell'andamento negativo fatto registrare dai mercati finanziari nel periodo in cui erano state compiute le operazioni, il quale avrebbe comunque determinato perdite non inferiori al 65%, evitabili soltanto mediante un tempestivo disinvestimento. Aggiungono che, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, ed avendo il contestato di aver compiuto tutte le operazioni addebitategli, incombeva agli attori l'onere di fornire la prova di quali, tra le operazioni poste in essere dallo Studio fossero riconducibili ad ordini da lui impartiti. Precisato di avere a tal fine proposto istanze istruttorie, non esaminate dalla Corte di merito, sostengono che quest'ultima ha omesso di valutare anche il concorso di colpa dei danneggiati, i quali, pur essendo stati costantemente informati delle operazioni compiute, non avevano sollevato doglianze per più di un anno. Rilevano infine che nella liquidazione del danno la sentenza impugnata non ha indicato i criteri di calcolo della riconosciuta, avendo omesso di specificare la decorrenza della rivalutazione monetaria, il tasso d'interesse applicato e la data dell'illecito.

7.1. Il motivo è infondato.

Ai fini della liquidazione del pregiudizio cagionato dalle operazioni compiute dai convenuti, la sentenza impugnata ha infatti rilevato che le stesse avevano comportato la perdita dell'intero capitale, riconoscendo pertanto agli attori una pari a quella investita, rivalutata anno per anno e maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla domanda. Tali modalità di liquidazione trovano conforto nel principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno derivante dalla prestazione del servizio di negoziazione di titoli, secondo cui, consistendo il fatto lesivo nella imposizione a carico dell'investitore di un rischio che egli presumibilmente non si sarebbe accollato, ove fosse stato adeguatamente informato, il danno risarcibile dev'essere commisurato alla differenza tra il valore che i titoli avevano alla data dell'acquisto e quello residuo degli stessi al momento della proposizione della domanda di risarcimento (cfr. Cass., Sez. I, 27/08/2020,



n. 17948; 27/04/2018, n. 10286).

7.2. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza, fatta valere dalla difesa dei ricorrenti, che alla determinazione del danno abbia contribuito, nel caso in esame, anche lo sfavorevole andamento del mercato finanziario, i cui effetti, non prevedibili al momento dell'effettuazione degli investimenti, ed idonei a determinare notevoli perdite indipendentemente dalla condotta illecita dei ricorrenti, avrebbero potuto essere evitati soltanto attraverso un tempestivo disinvestimento delle somme impiegate: in tema di responsabilità extracontrattuale, l'imprevedibilità del danno rileva infatti soltanto ai fini dell'accertamento della colpa, la quale, postulando la violazione di regole di condotta reputate idonee ad evitare la verifica del fatto lesivo, è configurabile, sotto il profilo dell'imprudenza, ogni qualvolta manchi la rappresentazione da parte dell'agente, secondo il criterio della media diligenza ed attenzione, della possibilità dell'evento dannoso, poi in concreto verificatosi; ai fini della liquidazione del danno, trova invece applicazione il criterio, desumibile dalla formulazione dell'art. 2056 cod. civ, secondo cui, non avendo tale disposizione richiamato l'art. 1225 cod. civ., sono risarcibili, a differenza di quanto accade in tema di responsabilità contrattuale, non solo i danni prevedibili, ma anche quelli imprevedibili (cfr. Cass., Sez. II, 3/09/2010, n. 19045; Cass., Sez. III, 16/10/2007, n. 21619; 30/03/2005, n. 6725).

7.3. E' pur vero che l'applicabilità del criterio di liquidazione fondato sulla perdita di valore dei titoli incontra un limite nell'ipotesi in cui risulti che dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione della domanda di risarcimento, l'investitore abbia avuto la possibilità di rendersi autonomamente conto, con l'uso dell'ordinaria diligenza, della rischiosità dei titoli acquistati, ma, pur non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia conservati nel proprio patrimonio: in tal caso, infatti, il risarcimento dev'essere liquidato in misura pari alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità (cfr. Cass., Sez. I, 22/12/2017, n. 30902; 31/12/2013, n. 28810; 29/12/2011, n. 29864). Nel caso di specie,



tuttavia, pur essendo stato dedotto che gli attori sono stati tenuti costantemente al corrente delle operazioni compiute dai ricorrenti ed esortati a disinvestire, non risulta allegato né dimostrato che agli stessi sia stata prospettata la concreta possibilità di sottrarsi alla perdita totale del capitale impiegato, mediante la liquidazione dei titoli ad un prezzo conveniente; l'insistenza dei ricorrenti sullo sfavorevole andamento del mercato conferma anzi che, anche se avessero seguito i consigli ricevuti, gli attori non sarebbero stati in grado di recuperare importi significativi, sicché, anche laddove risultasse provato che essi decisero di mantenere in portafoglio i titoli acquistati, nella speranza di un miglioramento della situazione generale, tale scelta non potrebbe considerarsi contraria alla logica finanziaria né alla diligenza.

7.4. Inammissibili, per difetto di specificità, devono poi ritenersi le censure concernenti l'individuazione delle operazioni compiute a mezzo del Molino, non risultando le stesse accompagnate dalla trascrizione delle richieste istruttorie da quest'ultimo formulate a sostegno delle contestazioni sollevate in proposito, e non spettando comunque a questa Corte il compito di pronunciarsi in ordine alla valenza delle predette contestazioni ed all'ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova, il cui apprezzamento è demandato al giudice di merito, al quale sono riservati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e conclusione e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/ 11/2013, n. 25608).

7.5. Quanto infine ai criteri adottati per il calcolo della liquidata a titolo di risarcimento, l'indicazione degli stessi può essere agevolmente desunta dal richiamo della sentenza impugnata ad una nota pronuncia di legittimità, secondo cui, ove la liquidazione del danno da illecito extracontrattuale abbia luogo con riferimento al valore che il bene perduto dal danneggiato aveva all'epoca del fatto, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno derivante dal ritardo nel pagamento della dovuta, che può essere



liquidato mediante l'attribuzione degli interessi sulla rivalutata in base agli indici rilevati anno per anno o a un indice medio (cfr. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712). Tale citazione deve considerarsi idonea ad assolvere l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il cui adempimento può aver luogo anche *per relationem*, attraverso il rinvio a precedenti giurisprudenziali, a condizione che il percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione consenta d'individuare la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2018, n. 17403; Cass., Sez. III, 9/05/2017, n. 11227; Cass., Sez. lav., 3/06/2016, n. 11508).

8. Con il sesto motivo del loro ricorso, gli eredi del lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 e 368 cod. proc. civ., osservando che, nell'escludere la configurabilità del reato di calunnia, in relazione alla denuncia penale presentata dagli attori nei confronti del per la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle deleghe conferite al la Corte di merito ha ommesso di spiegarne le ragioni, non avendo considerato che in sede penale i avevano espressamente ammesso di avere essi stessi sottoscritto le deleghe in luogo delle attrici.

8.1. Il motivo è inammissibile.

Nonostante la stringatezza delle argomentazioni svolte al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata consente di ricostruire agevolmente le ragioni per cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dal la Corte territoriale ha infatti escluso la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di calunnia ascritto agli attori, osservando che questi ultimi, nel denunciare la falsificazione delle deleghe da parte dei convenuti, avevano agito nella piena convinzione della loro colpevolezza. Nel censurare tale apprezzamento, i ricorrenti non sono in grado d'indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito nella sentenza impugnata, ma si limitano ad insistere sulle diverse risultanze del procedimento penale, senza neppure precisare in quale fase processuale ed in quale atto le stesse siano state fatte valere, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita



a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. *b*), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).

9. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 13/04/2022

Il Presidente

